



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 326 del 29 marzo 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Immobiliare Lo Monaco S.r.l./ Regione Siciliana. Cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria della Casa di Guardia della diga di Rosamarina nel territorio di Caccamo – Palermo”. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 170.943,45 euro.

PREC 82/17/L

Versamento del contributo integrativo obbligatorio ex art. 1 commi 65 e 67 L.266 del 2005. Obbligo normativo di carattere imperativo. Esclusione. Soccorso istruttorio. Legittimità.

E' legittima l'esclusione disposta in danno del concorrente che non abbia ottemperato entro il termine assegnato dalla stazione appaltante per integrare con soccorso istruttorio la documentazione carente producendo ricevuta di versamento del contributo integrativo all'Autorità.

Art.38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter D.lgs.163/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 180663 del 6 dicembre 2016, con cui la Immobiliare Lo Monaco S.r.l chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità dell'esclusione disposta in suo danno, senza consentire l'integrazione documentale tramite soccorso istruttorio della ricevuta di versamento del contributo all'ANAC; sosteneva inoltre che la lettera di invito non prevedesse tale obbligo contributivo;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 8 marzo 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

VISTA la data di pubblicazione del bando per la procedura in oggetto del 3 agosto 2015, in cui era in vigore il D.lgs. 163/2006 che si ritiene applicabile;

RILEVATO che la stazione appaltante ha trasmesso a questa Autorità un provvedimento, emesso con nota n. 41117 del 29.9.2015 con cui ammetteva con riserva la società istante assegnandole termine per integrare o regolarizzare la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis D.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che con deliberazione del 26 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha emanato le modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67, legge 266 del 2005, prevedendo, al comma 2, dell'art. 3, che gli “operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 comma 2, l. 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ammissibilità alla procedura di selezione del contraente; pertanto essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione e la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara";

CONSIDERATO che l'eventuale integrazione o regolarizzazione ai sensi dell'art. 46 comma 1 ter D.lgs. 163/2006 ai fini della dimostrazione del possesso di tale requisito sia possibile attraverso applicazione del soccorso istruttorio, purché il versamento sia stato disposto in data anteriore la scadenza del termine di presentazione dell'offerta (vd. Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015);

RITENUTO che, avendo offerto la stazione appaltante al concorrente la possibilità di integrazione documentale prevista dalla legge e non avendone questi fruito, legittimamente ne sia stata disposta l'esclusione dalla gara;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017

Il Segretario Maria Esposito